



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 22014

Torino, 30 maggio 2022

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 29.5.2022 a Andora tra Don Dagnino e Neivese (serie B);
- Rilevato in fatto che il giocatore MARENCO Stefano (Neivese) i) è stato prima ammonito per proteste avverso decisione arbitrale e quindi nuovamente ammonito e perciò espulso per avere assunto atteggiamento minaccioso e proferito espressioni ingiuriose all'Arbitro; ii) all'atto della espulsione ha sputato verso l'Arbitro colpendolo al volto; iii) si è rivolto ai sostenitori della squadra avversaria con espressioni ed atteggiamenti gravemente offensivi e minacciosi; iv) a fine gara ha insultato l'Arbitro versandogli addosso dell'acqua;
- Rilevato altresì in fatto che il tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) a fine gara si è rivolto all'Arbitro affermando che si sarebbe lamentato in Federazione per il suo arbitraggio e che doveva stare attento a scrivere nel Rapporto di avere ricevuto uno sputo da Marengo Stefano perché, disponendo di due testimoni, lo avrebbe denunciato per avere affermato il falso;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore MARENCO Stefano (Neivese) è sanzionata per quanto rilevato in fatto sub i) dall'art. 11.5, dall'art. 14.3.III lett. a e dall'art. 19.2 lett. i-m del Reg. Fed. di Giustizia; per quanto rilevato in fatto sub ii) e sub iv) dall'art. 14.3.III lett. a-c e dall'art. 19.2 lett. a-c-d-g del Reg. Fed. di Giustizia; per quanto rilevato in fatto sub iii) dall'art. 14.3.III lett. a e dall'art. 19.2 lett. a-c-g del Reg. Fed. di Giustizia;
- Considerato altresì in diritto che la condotta del tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a e dall'art. 19.2 lett. a-c-f-g del Reg. Fed. di Giustizia;
- Tenuto conto – in applicazione dell'art. 23 del Reg. Fed. di Giustizia – di tutte le modalità delle infrazioni commesse e della loro particolare gravità,

infligge al giocatore MARENCO Stefano (Neivese) la squalifica per sei gare di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 400;

infligge al tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) la squalifica per una gara di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 150.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino